

Osservazioni dell'ANEA al DCO 604/2017/R/idr dell'AEEGSI del 3 agosto 2017 “Criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici – TICSI – (Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici) - Orientamenti Finali”

L'ANEA (Associazione Nazionale Enti e Autorità di Ambito) presenta le proprie osservazioni al documento per la consultazione 604/2017/R/idr dell'AEEGSI “Criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti dei servizi idrici – TICSI – (Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici) - Orientamenti Finali”, di seguito DCO 604/2017.

Premessa

In generale, si esprime apprezzamento per il lavoro di integrazione e sistematizzazione all'interno del DCO 604/2017 delle principali tematiche inerenti l'articolazione tariffaria da applicare agli utenti a seguito dei precedenti DCO (251/2017/R/idr in materia di articolazione tariffaria, 422/2017/R/idr relativamente alle tariffe di collettamento e depurazione, 470/2017/R/idr in materia di bonus idrico), fornendo delle indicazioni conclusive che prospettano un percorso verso l'applicazione di strutture dei corrispettivi omogenee a livello nazionale.

Nonostante ciò il processo di riordino non risulta semplice da implementare, poiché lo stato di acquisizione dei dati necessari all'implementazione delle proposte contenute nel DCO 604/2017 è ad oggi insufficiente, se non talvolta inesistente, e dunque si ritiene che, sebbene gli obiettivi siano ben condivisibili e la soluzione maggiormente aderente alle previsioni del DPCM in materia di tariffa sociale e di più immediata comprensione da parte dell'utenza, presenta criticità dal punto di vista applicativo. Come già sottolineato in risposta ai precedenti DCO e come segnalato da diversi Associati, si evidenzia che l'applicazione di una tariffa pro-capite comporta enormi difficoltà gestionali ed operative, molto difficili da superare. Si ritiene quindi auspicabile effettuare un'approfondita valutazione di costi e benefici di questa soluzione e di prendere in considerazione altre soluzioni che potrebbero produrre gli stessi risultati, come già in passato osservato e suggerito da ANEA e come riproposto allo spunto per la consultazione Q35.

Tuttavia, nell'ipotesi che questa si confermi la strada da intraprendere, si ritiene che le tempistiche siano troppo ristrette per una corretta implementazione del nuovo sistema. In particolare, con riferimento ai termini previsti del 1 gennaio 2018, sia per la struttura dei corrispettivi (pur adottando il criterio pro capite di tipo standard) che, e soprattutto, per la tariffa dei reflui industriali di collettamento e depurazione, si ritiene che occorra almeno un anno per la raccolta dei dati necessari e la conclusione dell'iter amministrativo di approvazione delle articolazioni tariffarie e dunque si propone di attuare il primo step del riordino dal 1 gennaio 2019. Al contempo si riterrebbe rilevante un intervento da parte di AEEGSI per accompagnare a livello di EGA la raccolta dei dati necessari all'implementazione del sistema a regime, anche indicando tempi vincolanti per la raccolta, la verifica dei dati e l'implementazione degli stessi per il calcolo delle nuove articolazioni tariffarie, fino alla fase amministrativa di approvazione in modo da rispettare la data ultima del 1 gennaio 2019.

Si segnala, inoltre, che saranno trattati nei singoli quesiti alcune questioni rilevanti circa la regolamentazione e le criticità di applicazione della nuova tariffa per componenti: un aspetto

particolarmente bisognoso di indicazioni applicative concerne ad esempio i condomini, ma anche alcune definizioni relative alle tipologie tariffarie.

Un ulteriore tema trasversale al documento riguarda il riferimento temporale relativo agli scaglioni tariffari. Infatti, gli scaglioni sono sempre espressi in termini annuali, però non sono previsti dei conguagli che verifichino la corretta applicazione degli scaglioni sull'intero anno.

Di fatto le ipotesi alternative sono due:

- applicazione del conguaglio annuale, che presenta come principali aspetti positivi l'effettività degli scaglioni annuali, la coerenza con la rappresentazione annuale degli scaglioni e non penalizza i picchi di consumo;
- non applicazione del conguaglio annuale, che richiederebbe di rappresentare la tariffa in mc/giorno e presenta come principali aspetti positivi una maggiore chiarezza della bolletta, un sistema di fatturazione più semplice e, nel caso di variazione di tipologia, facilita il cambiamento in corso d'anno - ad esempio, il cambio di tipologia in corso d'anno da residente a non residente.

È necessario che AEEGSI chiarisca quale tipo di metodo è necessario percorrere. Se AEEGSI vorrà evitare l'applicazione di un conguaglio annuo, che ricordiamo penalizzerebbe i picchi di consumo, allora sarebbe meglio che la tariffa fosse espressa in termini giornalieri al fine di evitare fraintendimenti e contenziosi con l'utenza. Si rende quindi necessario esplicitare cosa si vuole intendere per conguagli, dal momento che attualmente vengono effettuati solo tra due letture effettive.

Infine è necessario disciplinare se le variazioni di uso tariffario (ad esempio da residente a non residente) e di numerosità dei residenti comportino una modifica sostanziale del contratto, con conseguente obbligo di voltura, oppure possono consentire la continuazione del medesimo contratto con ricalco tariffario dal momento della modifica o da momento antecedente.

Con riferimento particolare alla tariffa di collettamento e depurazione industriale, vista la complessità della materia e delle formule proposte, si ritiene necessario distinguere i ruoli spettanti all'EGA e al Gestore nella determinazione e nella gestione del modello proposto.

Di seguito vengono riportate le osservazioni a ogni singolo spunto per la consultazione.

Introduzione

Q1. Si condivide il percorso graduale prospettato per l'entrata in vigore della riforma dei corrispettivi applicati alle utenze del SII? Motivare la risposta.

Si ritiene che la data del 1 gennaio 2018 per l'applicazione della tariffa domestico residente sia troppo prossima all'emanazione della delibera di approvazione per consentire la raccolta, la validazione e l'utilizzo dei dati necessari alla redazione degli atti tecnici ed amministrativi propedeutici all'approvazione delle nuove articolazioni tariffarie nei tempi richiesti.

Si ritiene che la data del 1 gennaio 2018 per l'applicazione della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura sia troppo vicina per

consentire, sulla base dei dati a disposizione, una corretta simulazione della stessa, comprensiva degli atti amministrativi per l'entrata in vigore.

In entrambi i casi, si suggerisce di rimandare l'entrata in vigore al 1 gennaio 2019 per consentire il reperimento dei dati, la simulazione degli effetti, l'individuazione della corretta struttura e gli atti amministrativi conseguenti nel corso del 2018.

In particolare, le principali criticità in base alle quali si ritiene opportuno rinviare l'applicazione della disciplina relativa ai criteri di articolazione tariffaria sono i seguenti:

- VRG da aggiornare a seguito della revisione biennale (primavera 2018);
- effettuare la raccolta dati sui singoli ruoli;
- effettuare le necessarie simulazioni degli impatti sia sulla parte civile che industriale;
- tempistiche necessarie per il percorso politico di approvazione per l'effetto riallocativo della spesa tra le diverse tipologie, conseguente alla nuova articolazione tariffaria;
- necessità che AEEGSI chiarisca se la nuova articolazione, determinata nel corso dell'anno α , possa comunque applicarsi ai consumi a partire dal 1° gennaio del medesimo anno α , anche alla luce della giurisprudenza in merito¹.

Pertanto, considerato che entrambe le procedure (sia quella connessa alla modifica della categoria tariffaria domestico residente e di introduzione delle altre categorie tariffarie, sia quella di modifica della tariffa di fognatura e depurazione dei reflui industriali) non potranno essere concluse, per i motivi sopra esposti, entro il 31 dicembre 2017, si rischia di introdurre nuove strutture dei corrispettivi che avranno efficacia a far data dall'approvazione formale da parte dell'Ente competente, presumibilmente in corso d'anno, fatto che andrà ad aggiungersi al mancato rispetto dei tempi previsti dalla proposta del DCO 604/2017.

Linee di intervento per riordino delle tariffe domestiche

Sotto-tipologie di utenza domestica

Q2. Si condivide l'orientamento prospettato in ordine alle sotto-tipologie di utenza domestica residente cui applicare una articolazione tariffaria differenziata? In particolare, si ritiene che la possibilità di prevedere, al massimo, due ulteriori sotto-tipologie di uso rispetto a quelle espressamente indicate dall'Autorità, possa essere sufficiente per tener conto delle specificità che potrebbero rinvenirsi nei singoli contesti territoriali? Motivare la risposta.

Si condivide l'orientamento per le sotto-tipologie di utenza domestica, ma si nota come la sotto-tipologia "uso condominiale" qui introdotta, sembra suggerire l'applicazione di una specifica struttura tariffaria, mentre al punto 6.4 del DCO 604/2017 si descrive un'applicazione tariffaria al

¹ Si rammenta che le Sentenze di vari Tribunali amministrativi (come ad esempio la n. 3990/08 del TAR Veneto Terza Sezione), nonché la Decisione 4301/08 del Consiglio di Stato del 9/10/2008 (ribadito anche con Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 30/6/2011 n. 3920), hanno attestato che non vi può essere retroattività nell'applicazione dei corrispettivi finali all'utenza. In particolare la citata Decisione del Consiglio di Stato ricordava che: "la regola di irretroattività dell'azione amministrativa è espressione dell'esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltreché del principio di legalità che, segnatamente in presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato (tali sono quelli introduttivi di prestazioni imposte), impedisce di incidere unilateralmente e con effetto "ex ante" sulle situazioni soggettive del privato".

condominio che invece utilizza i diversi usi ai quali possono essere ricondotte le singole unità immobiliari presenti nel condominio. Non risulta sufficientemente chiara quale dovrebbe essere in sostanza la modalità di tariffazione dei condomini, né la modalità con cui si debba tener conto della numerosità dei singoli componenti familiari (si veda anche il punto Q35).

Si pone poi all'attenzione dell'Autorità il tema delle utenze assimilabili a quelle domestico-residente (ad esempio gli iscritti all'AIRE e i titolari di domicilio diverso dalla residenza per motivi di studio o lavoro).

Corrispettivi per l'utenza domestica residente

Struttura generale dell'articolazione tariffaria per le utenze domestiche residenti

Q3. Si condivide il percorso graduale prospettato per il riordino dei corrispettivi applicati all'utenza domestica residente? Motivare la risposta.

Come già descritto al punto Q1, si ritiene che il percorso di gradualità vada ampliato prevedendo un primo *step* al 1 gennaio 2019 anziché al 1 gennaio 2018.

La modularità per componenti già introdotta a partire dal 2018 dovrebbe dunque essere spostata al 2022.

Q4. In particolare, si ritiene congrua l'applicazione, dal 1 gennaio 2022, di un criterio pro capite basato sulla effettiva numerosità dei componenti di ciascuna utenza domestica residente, ai fini della determinazione della quota variabile del servizio di acquedotto? Motivare la risposta.

Si ritiene congrua, fermo restando la necessità di implementazione della regolamentazione e della raccolta dati circa la consistenza dei nuclei familiari per singola utenza ed il relativo trattamento nel caso dei condomini.

Articolazione della parte variabile del corrispettivo di acquedotto

Q5. Si condivide l'orientamento di prevedere (per ciascuna annualità del periodo 2018-2021) l'applicazione di una quota variabile del servizio di acquedotto calcolata -per l'utenza domestica residente - sulla base di un criterio pro capite di tipo standard? Motivare la risposta.

Per quanto riguarda il fatto di tener conto dei componenti il nucleo familiare (secondo *step*) anche nel caso di autodichiarazione si ritiene opportuno posticipare al 2022, dovendo necessariamente tener conto dei seguenti aspetti:

- presenza di fenomeni di *free-riding* (per le utenze con numero di componenti inferiori rispetto all'ipotesi standard);
- necessità di prevedere comunque fin dalla prima applicazione gli schemi in base alla numerosità dei componenti (anche nel caso in cui questi siano superiori a 3) non avendo a disposizione i dati per la simulazione;
- criticità relative alla verificabilità dell'autodichiarazione.

Infatti, all'interno del percorso di applicazione della disciplina proposta relativamente alla struttura dei corrispettivi andrebbe chiarito cosa si intenda e quale tariffa vada applicata nel caso descritto: *"accompagnando tale meccanismo dalla previsione di specifiche forme di flessibilità, basate sull'autodichiarazione da parte degli utenti medesimi"*. Nel caso vi siano queste autodichiarazioni

non è chiaro, infatti, quale tariffa si applicherebbe a tali utenze dal momento che sembra dover essere determinata solo l'articolazione con utenza di tipo standard (3 componenti). In alternativa, tale previsione potrebbe essere interpretata che fin dalla prima applicazione si debbano approvare anche le strutture tariffarie per ciascun numero di componenti, pur non avendo a disposizione i dati sui componenti delle utenze. Ciò, infatti, comporterebbe di dover approvare delle strutture per ciascuna sottotipologia di utenza domestica residente (ovvero una per ciascun numero di componenti, almeno oltre i 3 componenti) senza il supporto di una base dati, rendendo in futuro (quando la base dati sarà disponibile) più complesso intervenire su queste strutture in maniera adeguata e rispondente alla numerosità di utenze per ciascun numero di componenti, magari anche per effetto di vincoli imposti agli incrementi di spesa.

Si ritiene inoltre necessario prevedere che laddove già si applichi almeno parzialmente la tariffa per componenti, sia possibile continuare ad applicarla sebbene con le modalità vigenti, ovviamente adeguandosi al dettame normativo entro il 2022.

Relativamente al calcolo della T_{base} affrontato nel punto 2.9, si nota che a differenza dei precedenti DCO la " T_{base} " non è più intesa come il frutto del gettito teoricamente derivante dall'utenza Domestica Residente diviso per i mc fatturati, ma nel DCO 604/2017 la " T_{base} " viene intesa come l'attuale tariffa base aggiornata con il teta (cioè "*risultante dall'aggiornamento, mediante moltiplicatore tariffario, di quanto già previsto nelle articolazioni tariffarie vigenti*"). La nuova interpretazione suggerita pur essendo condivisibile, può essere critica per quelle realtà in cui la tariffa base attualmente applicata diverga significativamente dalla tariffa media (es. tariffa eccessivamente bassa) come previsto dall'art. 35.1 della 664/2015/R/idr. Sarebbe quindi auspicabile lasciare in capo all'EGA la possibilità di scegliere tra le due alternative, fermo restando l'opportunità di valutare a livello locale la sostenibilità sulla spesa per le singole tipologie.

Q6. Ai fini dell'adozione del richiamato criterio pro capite di tipo standard per la determinazione della fascia minima di consumo annuo agevolato, si condivide l'intenzione di far riferimento ad una utenza tipo di tre componenti? Si ritiene congruo il corrispondente volume di acqua - almeno pari a 55 mc/anno - da erogare a tariffa agevolata a tutte le utenze domestiche residenti? Motivare la risposta.

Si condivide tale impostazione perché in effetti, nelle more di ottenere le informazioni sulla consistenza dei nuclei familiari di ciascuna utenza, è la migliore approssimazione che si possa effettuare sulla base della numerosità media dei nuclei.

Q7. Si condivide l'intervallo di valori proposto, nell'ambito del quale ciascun Ente di governo dell'ambito possa quantificare l'agevolazione (a) al fine di individuare la tariffa da applicare alla fascia di consumo annuo agevolato? Motivare la risposta.

Si condivide tale impostazione.

Tuttavia, nel caso in cui la quota fissa fosse eccessivamente onerosa potrebbe essere opportuno lasciare un maggior margine all'EGA, magari 20%-80% al fine di lasciare allo stesso la possibilità di adottare una politica di agevolazione che possa optare per:

1. agevolare genericamente i consumi minimi vitali,
2. oppure, favorire maggiormente le situazioni di marginalità sociale, tenendo al contempo conto che sono preservate (come previsto nel DCO 470/2017) le "condizioni migliorative".

Dunque, una maggior flessibilità della forbice consentirebbe in alcuni casi il perdurare di una politica di forte agevolazione diffusa sui primi metri cubi di consumo, pur nella consapevolezza che questo porterebbe a determinare un bonus contenuto per gli utenti in disagio economico e sociale. Con misure aggiuntive di agevolazione locale l'EGA potrebbe compensare l'effetto sopra descritto.

Q8. Si condivide la previsione della facoltà per il gestore, in accordo con l'Ente di governo dell'ambito, di prevedere forme di dichiarazione da parte degli utenti domestici residenti prima dell'implementazione della riforma? Motivare la risposta.

Si condivide, ma si ritiene opportuno chiarire nel caso vi siano queste autodichiarazioni, le modalità di presentazione, e quale tariffa si applica a tali utenze, e se dunque nella prima fase del riordino vadano approvate non solo le strutture di tipo standard, ma anche quelle per ogni numero di componenti l'utenza (almeno quelle relative ad un numero maggiore di 3 componenti).

Rimane aperto il tema della verifica delle autodichiarazioni fornite (effetto *free riding*).

Quota variabile dei corrispettivi di fognatura e depurazione per le utenze domestiche residenti

Q9. Si condivide l'orientamento di prevedere che alle utenze domestiche residenti siano applicati corrispettivi variabili dei servizi di fognatura e depurazione proporzionali al consumo, ma non articolati per scaglioni? Motivare la risposta.

Si condivide tale orientamento.

Q10. Si ravvisano criticità nell'eventuale introduzione di una analoga previsione anche per le quote variabili dei servizi di fognatura e depurazione da applicare alle utenze domestiche non residenti? Motivare la risposta.

Non si ravvisano criticità in merito.

Quota fissa per le utenze domestiche residenti e progressività

Q11. Si ravvisano criticità nell'eventuale introduzione, anche per le utenze domestiche non residenti, di una previsione per la separata quantificazione dei corrispettivi fissi di acquedotto, fognatura e depurazione? Motivare la risposta.

Non si ravvisano criticità in merito.

Q12. Anche tenuto conto di una quota fissa che non può eccedere il 20% del gettito complessivo del servizio di acquedotto, si ritiene congruo prevedere che l'Ente di governo dell'ambito possa definire una tariffa associata all'ultimo scaglione al massimo pari a sei volte la tariffa agevolata? Motivare la risposta. - Q13. Si ritiene di suggerire l'introduzione di ulteriori misure che possano favorire un contenimento della progressività delle attuali articolazioni tariffarie della quota variabile di acquedotto?

Relativamente agli spunti per la consultazione Q12 e Q13, alla luce delle valutazioni riportate allo spunto per la consultazione Q7, si condivide il fatto di prevedere un vincolo di relazione tra la tariffa agevolata con l'ultima eccedenza.

Tuttavia il rispetto di tale vincolo dipenderà molto dalle scelte fatte a livello di tariffa agevolata. Nel caso in cui un EGA scelga una tariffa agevolata molto bassa il dimensionamento del livello massimo potrebbe non consentire il raggiungimento dell'isoricavo previsto dall'acquedotto.

Processo per la determinazione dell'articolazione tariffaria

Q14. Si ritiene esaustiva l'illustrazione delle fasi che caratterizzano il processo di definizione della struttura dei corrispettivi da parte dell'Ente di governo dell'ambito? Motivare la risposta.

Confermando la necessità di introdurre il termine dal 1 gennaio 2019, si ritiene che comunque le fasi D ed E, nella maggioranza dei territori, non possono essere incluse in questo processo, poiché ad oggi non esistono autodichiarazioni sulla numerosità dei componenti, né è prevedibile che arrivino nei tempi utili per calcolare ed approvare le nuove strutture dei corrispettivi. Si ricorda inoltre che per operare le scelte di cui alle FASI F e G è necessario prevedere altre fasi:

1. raccolta dai dati dal gestore dei volumi relativi all'anno 2016 (anno $a-2$) per ogni singolo utente,
2. validazione dei dati relativi ai volumi dell'anno 2016 (anno $a-2$),
3. utilizzo dei dati per stimare il gettito derivante dalla nuova struttura dei corrispettivi ed il rispetto dei vincoli indicati da AEEGSI,
4. valutazione di diversi scenari con gli organi amministrativi,
5. approvazione amministrativa della soluzione tariffaria individuata.

Da ultimo si chiede che AEEGSI preveda la possibilità per il rispetto dei tempi previsti di utilizzare i volumi non necessariamente dell'anno $a-2$, ma quelli che meglio possono rappresentare la situazione proiettata all'anno 2019 (si pensi ad esempio al caso di acquisizioni, fusioni, variazioni di perimetro, modifiche consistenti sulla domanda).

Linee di intervento per l'armonizzazione delle articolazioni tariffarie per usi diversi dal domestico

Q15. Si condivide l'ipotesi di categorie d'uso, diverse dal domestico, che l'Autorità è orientata ad introdurre in modo uniforme sull'intero territorio nazionale? Motivare la risposta. - Q16. In particolare, si ritiene esaustivo l'elenco delle tipologie di utenza (compreso l'uso "bocche antincendio") che si chiede di ricondurre alla categoria "Uso pubblico non disalimentabile"? Motivare la risposta. - Q17. Ai fini dell'individuazione delle strutture dei corrispettivi che i gestori dovranno applicare alle sei categorie sopra riportate, si rinviene la necessità di prevedere specifiche sotto-tipologie? Motivare la risposta.

Relativamente agli spunti per la consultazione Q15, Q16 e Q17, la denominazione "Uso Industriale" potrebbe essere foriera di equivoci, poiché già utilizzata per individuare le utenze che hanno scarichi industriali di fognatura e depurazione a cui si applica "la tariffa dei reflui industriali" e nei quali possono indistintamente ricadere utenti di acquedotto che possono avere tipologie tariffarie diverse. Si ritiene opportuno sostituire tale denominazione. Si potrebbe definirla "Uso Produttivo" o "Uso Produttivo/Commerciale".

Si ricorda peraltro che buona parte degli usi industriali non utilizzano l'acqua dell'acquedotto per il processo produttivo ma bensì risorse tipicamente autonome (pozzi), generando quindi metri cubi

da fatturare diversi tra acquedotto e depurazione. Inoltre la categoria degli “autorizzati industriali”, come definita nel D.Lgs. 152/2006 nasce per distinguerli da ciò che è refluo urbano o domestico/assimilabile. Pertanto, sono autorizzati allo scarico industriale anche soggetti che tipicamente non utilizzano l’acqua a fini strettamente produttivi.

Inoltre, se si introduce tale categoria, sarebbe necessario definire quale sia la discriminante tra “Uso industriale” (o come proposto “Uso Produttivo”) e “Artigianale e commerciale”. Se, infatti, non è chiara la differenza, c’è il rischio di classificare le utenze nelle due diverse sotto-tipologie con criteri diversi, sia da parte degli EGA (in sede di definizione delle tariffe) sia da parte dei gestori (in sede di applicazione della tariffa). Ad esempio si potrebbe differenziare chiarendo che “Uso industriale” siano ricomprese le attività che utilizzano l’acqua nel proprio processo produttivo.

Se invece la distinzione tra “Uso industriale” (o come proposto “Uso Produttivo”) e “Artigianale e commerciale” si intendesse riferire esclusivamente ai quantitativi di acqua utilizzati, si suggerisce di farne un unico uso o magari due o più sottotipologie, sulla base dei quantitativi di consumo annuo effettivo (criterio dell’autoselezione). In questo senso la denominazione “Uso Produttivo/Commerciale” sarebbe ancor più calzante. Tale sotto-tipologia non avrebbero bisogno di ulteriore definizione se non quella di non essere né “uso pubblico”, né “uso agricolo e zootecnico”, né eventuali usi ricompresi negli “Altri usi” (punti 3, 4, 5 e 6 del paragrafo 3.2). Inoltre, le sotto-tipologie “Uso Produttivo/Commerciale” potrebbero differenziarsi sia per la quota fissa che per la quota variabile, sulla base dei quantitativi consumati.

Non si condivide il considerare tutte le “bocche antincendio” tra le utenze pubbliche non disalimentabili, dato che le stesse sono riconducibili, per la stragrande maggioranza dei casi, ad utenze private. Tra le utenze pubbliche non disalimentabili potrebbero rientrare le “bocche antincendio” pubbliche installate a presidio di ospedali e scuole, etc.

A tal riguardo e più in generale, nel paragrafo 3.3 si conferma l’introduzione di “uso pubblico non disalimentabile”. Sarebbe però utile chiarire se nei punti a), b), c), ed e) possano ricadere anche soggetti di natura privatistica (cioè non pubblica). In caso affermativo, sarebbe opportuno a questo punto fornire una definizione univoca di “utenza pubblica” (esistono in questo senso anche puntuali definizioni all’interno dei Regolamenti del SII che andrebbero rivisitati). Se invece nei punti a), b), c), ed e) si intende solo e comunque strutture pubbliche si ritiene importante specificarlo.

Per quanto riguarda poi la tipologia di utenze non disalimentabili più in senso ampio (non riferite solo all’uso pubblico), l’individuazione deve essere letta a sistema con quanto previsto all’interno del DCO sulla morosità, includendo quindi anche le utenze domestiche residenti in situazioni di disagio economico-sociale.

Q18. In particolare, in un’ottica di conservazione della risorsa e di tutela dell’ambiente, si ritiene che dette sotto-tipologie potrebbero essere individuate esplicitando, per ciascuna categoria, gli usi che richiedono rilevanti quantitativi di risorsa (usi “idroesigenti”)? Motivare la risposta.

Non si ritiene necessario specificarlo, anche nella logica di quanto descritto al punto precedente.

Q19. Si condivide l’orientamento di superare la fatturazione di un consumo minimo impegnato anche per gli usi diversi dal domestico? Motivare la risposta.

Si condivide il superamento del minimo impegnato anche per usi diversi dal domestico.

Tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura

A premessa si richiama quanto già illustrato agli spunti per la consultazione Q15-16-17 per la definizione di “Industriale” anche nel sistema acquedotto, come richiamato al punto 4.2. Inoltre si suggerisce di esplicitare che quei soggetti, ad esempio soci/consorzianti di impianti industriali, che ad oggi non rientrano nel perimetro del servizio, in quanto la depurazione è svolta da soggetti terzi rispetto al Gestore del SII, possano essere esclusi dal dispositivo tariffario contenuto nel DCO 604/2017.

Impostazione generale

Q20. Si ritiene utile proporre ulteriori fattori di mitigazione a livello di singolo utente industriale in relazione all'applicazione della nuova metodologia uniforme sul territorio nazionale, a garanzia di ulteriore sostenibilità e/o gradualità? Motivare la risposta.

Non si ritiene necessario proporre ulteriori fattori di mitigazione, poiché i vincoli proposti sono già sufficientemente garantisti a favore dell'utenza industriale e molto stringenti per la regolazione. Se infatti si intende correttamente, l'EGA dovrebbe:

1. approvare i valori della quota fissa previsti al punto 4.13,
2. approvare una “formula tariffaria” della quota variabile, definendo le componenti Tf^{ATO}_{ind} e Td^{ATO}_{ind} di cui al box 1,
3. approvare una “formula tariffaria” per determinare QC ATO p e la $Td^{ATO}_{capacità}$ di cui al box 5,
4. calcolare la spesa che deriverebbe dall'applicazione concreta dei punti 1, 2, 3 per ogni utente e qualora superiore al 10% dell'attuale spesa, alimentare il valore $\Delta^{ATO,a}_{G,ind}$, come definito al Box 2, da utilizzare poi secondo quanto previsto nel vincolo ex-ante di cui al Capitolo 5.

Andrebbe chiarito inoltre che, qualora la spesa che deriva dall'applicazione concreta dei punti 1, 2 e 3 per ogni utenza con scarico industriale sia superiore al 10% dell'attuale spesa, sarà il Gestore a disapplicare le formula e le quote fisse di cui ai punti 1, 2 e 3 per fatturare nel limite massimo del 10% previsto dal DCO. In tal caso si porrebbe anche il problema di contabilizzare in modo distinto le quote fissa, variabile e capacità, poiché non si fatturerà sulla base di valori approvati o formule ben definite, ma sulla base di un limite di spesa invalicabile.

Q21. Si ritiene condivisibile adottare, a partire dal 2020, un criterio uniforme a livello nazionale per la ripartizione del costo complessivo di collettamento e depurazione tra utenti domestici e utenti industriali? Motivare la risposta. - Q22. Si condivide nelle linee generali il possibile criterio di ripartizione del costo complessivo di collettamento e depurazione tra utenti domestici e utenti industriali (sinteticamente descritto al Box 3)? In caso affermativo, si ritiene implementabile a partire dal 2020? Motivare la risposta.

Si ritiene un obiettivo importante. Si potrebbe valutare anche più semplicemente i classici rapporti tra COD e BOD degli utenti industriali rispetto a valori standard di rapporto BOD/COD degli utenti domestici o, se ritenuto necessario, più complesse analisi di tipo respirometrico. Si ritiene altresì che i tempi di implementazione previsti siano troppo stringenti e che sarebbe preferibile prevederne l'introduzione dal 2022.

Q23. Si condivide l'equiparazione, dal punto di vista tariffario, previa valutazione dell'EGA, delle acque meteoriche autorizzate allo scarico in fognatura alle acque di processo? Motivare la risposta.

Si condivide, anche se - poiché la materia è regolamentata a livello regionale con attività assoggettate non omogenee, parametri differenti ed obblighi diversi - si ritiene che nel caso di acque non di prima pioggia comunque autorizzate sulla base di disposizioni regionali possa non essere applicata la tariffa proposta e che viceversa lo deve essere sicuramente a quelle di prima pioggia sottoposte ad autorizzazione.

Quota fissa

Q24. Si condivide l'orientamento di suddividere la quota fissa in cinque tipi sulla base del numero di determinazioni analitiche ad essi associate? Si ritiene esistano altri criteri applicabili? Motivare la risposta.

Si condivide l'impostazione. Analogamente e con solo riferimento alla quantità, si ritiene opportuno lasciare all'EGA l'opportunità di valutare analoga impostazione anche per gli utenti produttivi/commerciali per la parte acquedotto (si veda punto Q15 – Q16 – Q17).

Q25. Si ritiene congruo l'intervallo prospettato per la valorizzazione del fattore α di maggiorazione della tariffa unitaria di fognatura? Motivare la risposta.

Si ritiene congruo. In effetti vi sono casi in cui la qualità del refluo può effettivamente creare differenze significative di costi, gestione ed investimento per il sistema fognario.

Q26. Si condividono gli elementi di flessibilità illustrati precedentemente? Motivare la risposta.

A premessa di questo punto, va segnalato che la formula riportato nel box 4 dovrebbe generare un risultato in €/mc, mentre la nota alla fine del BOX sembra trattarlo come un indice: "il valore Td_{ind}^{ATO} non può essere inferiore ad 1". Ciò premesso si condividono gli elementi di flessibilità.

Q27. Si condivide l'ipotesi prospettata per tener conto dei costi generati da eventuali inquinanti poco biodegradabili? Motivare la risposta.

Si condivide. Si può seguire l'inclusione dei parametri X_j anche se risulta di una certa complessità in termini di gestione tariffaria. Non escluderemmo la possibilità di incrementare la tariffa in proporzione alla biodegradabilità del refluo come rapporto tra BOD/COD, come in precedenza già illustrato.

Quota capacità

Q28. Si condivide l'ipotesi illustrata nell'ambito del Box 5? Per il calcolo della quota capacità, si condivide l'impiego delle medesime percentuali %COD e %SST utilizzate nella formulazione della quota variabile di depurazione? Motivare la risposta.

Si ritiene che non vi siano motivi per individuare percentuali differenti dalla quota variabile.

Q29. Per il calcolo della quota capacità, si condivide l'impiego del volume massimo annuo autorizzato allo scarico o, per una maggiore aderenza nell'attribuzione dei costi, si ritiene preferibile l'impiego del volume massimo giornaliero autorizzato allo scarico (moltiplicato per il

fattore 365 giorni/anno)? Nel secondo caso, si ritiene opportuno calibrare il numero di giorni/anno al numero di mesi di effettiva attività dell'utente p-esimo per le utenze stagionali? Motivare la risposta.

La seconda ipotesi appare maggiormente *cost-reflective*. Si ricorda tuttavia che tali dati non sono sempre ben evidenziati nelle autorizzazioni rilasciate da soggetti diversi dal SII.

Q30. Quali ulteriori metodi possono essere impiegati per promuovere un progressivo impiego efficiente della capacità di depurazione? Quale fattore di maggiorazione si riterrebbe congruo applicare per quantificare la penalizzazione? Motivare la risposta.

Il corrispettivo della quota capacità rappresenta già una risposta adeguata ed innovativa per il conseguimento di tale obiettivo.

Effetti sui ricavi del gestore

Vincolo ex-ante

Q31. Si condivide l'introduzione di un vincolo che permetta di prefigurare un processo iterativo per la definizione della nuova struttura dei corrispettivi? Motivare la risposta.

Si ritiene opportuno un processo iterativo descritto, ma si suggerisce di considerare quale vincolo ex-ante quello già insito nel VRG obiettivo, per come approvato nei PEF a seguito di aggiornamento biennale 2018, limitatamente alla parte tariffaria (che potremmo definire $VRG_{\text{tariffario}}$) coerente con la struttura dei corrispettivi che si va a modificare, ivi inclusa la parte di reflui industriali di fognatura e depurazione. Tale impostazione consentirebbe di correggere anche eventuali discrepanze tra l'obiettivo (fissato in sede di definizione dei costi e di approvazione tariffaria) e l'applicazione della vigente struttura dei corrispettivi, ovviamente sempre nel rispetto del limite del 10% di variabilità per categoria di utenza, come richiamato nel DCO 251/2017/R/idr e nei MTI e MTI-2.

Q32. Si condividono gli orientamenti illustrati in ordine al trattamento tariffario della differenza tra ricavi preesistenti e successivi alla riforma ($\Delta T^{\text{ATO},a}_{G,\text{ind}}$)? Motivare la risposta.

Si condivide l'utilizzo dello scostamento positivo fatta eccezione per la destinazione alla copertura di maggiori oneri sostenuti dal gestore per gli utenti industriali e ciò per simmetria di trattamento nel caso in cui lo scostamento risultasse negativo. In caso di scostamento positivo sarebbe dunque auspicabile che gli eventuali maggiori costi emergessero seguendo la procedura ordinaria della Deliberazione 664/2015/R/idr, ossia, mediante la produzione di apposita istanza di Opnew per gli industriali e oggetto di valutazione da parte dell'EGA.

Verifica ex-post

Q33. Si condividono gli orientamenti prospettati in ordine al trattamento tariffario degli eventuali scostamenti emersi in base alla verifica ex-post ($\Delta T^a_{G,\text{TOT}}$)? Motivare la risposta.

Si condividono gli orientamenti se correttamente interpretati nel modo seguente: sembrerebbe che in caso di scostamenti significativi superiori al 5% verranno previsti degli strumenti specifici per andare a coprire oneri finanziari legati al time lag della fatturazione.

Elementi di qualità contrattuale

Utenze domestiche

Q34. Si condivide l'ipotesi di porre in capo all'amministratore di condominio la dichiarazione delle categorie e dell'effettivo numero di componenti di ciascun nucleo familiare sottesi al misuratore condominiale? Motivare la risposta.

Prioritariamente le informazioni relative ai nuclei familiari residenti in ciascun condominio dovrebbero essere ottenute dalle anagrafi. Solo in caso non sia possibile rilevare dalle anagrafi i nuclei familiari residenti e la loro consistenza numerica sarebbe necessario richiedere tali informazioni agli amministratori di condominio, anche se in merito alle numerosità dei nuclei queste sono informazioni non negli obblighi di raccolta degli amministratori. In ogni caso l'introduzione di un meccanismo per cui sia l'anagrafe o l'amministratore a fornire tali dati richiede che siano previsti tempi congrui. Peraltro si potrebbe più genericamente estendere questa richiesta all'intestatario del contratto di fornitura con più unità immobiliari, in modo da fornire la composizione delle categorie di utenza sottostanti la fornitura, delle unità abitative residenziali e l'effettivo numero di componenti di tali nuclei familiare.

Q35. Quali ulteriori elementi si dovrebbero tenere in considerazione con riferimento alle utenze di tipo condominiale? Motivare la risposta. Non è chiara la categoria tariffaria, né la modalità di calcolo, che verrà applicata nel caso dei condomini. Nel punto 2.3 del DCO 604/2017 si individua una specifica sotto-tipologia di utenza domestica residente. Ciò sembrerebbe intendere che a questa sotto-tipologia si applichi una tariffa *ad hoc*. Successivamente, al punto 6.4, si legge che i consumi "*sottesi al misuratore condominiale, vengano ricondotti alla struttura di categorie d'uso dall'amministratore di condominio*", facendo con ciò intendere che non vi sia un'unica tariffa per la sotto-tipologia uso condominio.

La questione in effetti è complessa e richiede una chiara regolamentazione poiché contempla tre livelli di problematicità:

1. se il condominio è composto da un'unica tipologia/sotto-tipologia tariffaria o meno:
 - a. se è unica si potrebbe valutare la categoria unica tariffaria per uso condominio;
 - b. se è plurima, andrebbe indicato con quale criterio si vogliono attribuire i volumi da fatturare alle diverse tipologie tariffarie sottostanti al misuratore condominiale, con che modalità applicare le quote fisse, con che modalità calcolare gli scaglioni di ogni tipologia o sotto-tipologia o se addirittura individuare altri criteri di fatturazione maggiormente semplificati (come al punto 1 sub a), ma meno *cost-reflective*.
2. Se nel condominio esiste almeno un nucleo familiare con le caratteristiche di residenzialità per l'applicazione della tariffa per componenti, come si applica il criterio dei componenti familiari nei due diversi casi 1 sub a) e 1 sub b)? Nel caso 1 sub a) basterà la sommatoria dei componenti complessivi e fare una media, con il rischio di non cogliere le specificità di ogni nucleo familiare? Oppure ciò dovrà essere fatto (è l'unica strada possibile nel caso 1 sub b) sulla base del consumo fornito dall'amministratore per il singolo nucleo familiare? E dunque l'amministratore deve fornire, oltre alla composizione, anche il dato puntuale di consumo di

detta unità abitativa con le medesime tempistiche della lettura del contatore generale da parte del gestore? E se non esiste questo dato, e nell'ipotesi che il calcolo vada comunque fatto per nucleo familiare, con quale criterio si calcola il consumo da attribuire al singolo nucleo familiare per applicare la tariffa agevolata per componenti?

3. Se nel condominio esiste almeno un nucleo familiare con le caratteristiche della residenzialità per l'applicazione della tariffa per componenti e che abbia diritto al Bonus Idrico, come si attribuisce l'agevolazione? A questo ha dato parziale risposta il DCO 470/2017, ma rimane da capire come si calcola la spesa di competenza del nucleo alla quale applicare l'agevolazione.

Rimangono dunque da identificare ed esplicitare con chiarezza, in particolare per i punti 1 e 2, quali saranno le modalità di ripartizione dei consumi, di applicazione tariffaria e dei Bonus, nel caso dei condomini, materia ad oggi solo accennata nei DCO 251/2017 e 604/2017.

Relativamente ai condomini vi sono poi ulteriori criticità da prendere in considerazione che possono generare criticità nell'applicazione di quanto previsto all'interno del presente DCO.

In primo luogo, è necessario definire cosa si intende per condominio cioè se l'uso condominiale si applica alle utenze condominiali così come definite dalla RQSII oppure alle utenze il cui intestatario è un condominio ai sensi del Codice Civile. In tale seconda ipotesi è necessario specificare la disciplina per i casi in cui non esiste condominio ai sensi del Codice Civile, ad esempio del caso in cui un edificio sia di proprietà di un singolo soggetto, ma le singole unità immobiliari siano locate a soggetti diversi (tecnicamente non si potrebbe definire come condominio per l'assenza di parti comuni). Oppure si prenda in considerazione il caso di lotti di villette a schiera servite però da un unico contatore: anche questa fattispecie non potrebbe essere ricondotta alla definizione di condominio per l'assenza di parti comuni.

Si porta inoltre all'attenzione dell'Autorità che per i condomini composti fino ad otto unità abitative non è previsto l'obbligo di prevedere un amministratore di condominio.

Poi si fa presente che all'interno del DM del 4 Marzo 1996 è previsto che la fatturazione interna alle utenze condominiali debba avvenire in base ad una effettiva misurazione. Potrebbe essere quindi auspicabile effettuare degli approfondimenti in merito alla possibilità di prevedere l'obbligatorietà dell'installazione di contatori, meglio se dotati di telecontrollo. In tal caso si sottolinea che un intervento di installazione di nuovi contatori all'interno dei condomini sarebbe una occasione unica per prevederne la loro presta in carico da parte dei gestori, soprattutto in modalità di telelettura o telegestione.

Inoltre, un tema molto delicato che riguarda tutte le utenze, ma in modo particolare i condomini è la classificazione tra non residenti e residenti, accentuata nel caso in cui un immobile venga locato, richiedendo quindi elevati costi per l'aggiornamento della banca data necessaria per la fatturazione.

Un altro tema che è opportuno affrontare, in particolare anche con riferimento alle situazioni dei condomini, è la definizione del punto di consegna.

Per tutto quanto sopra esposto al presente punto ed in altre parti del presente documento si torna a segnalare la possibilità di un sistema alternativo e semplificato che pur rispondendo alle disposizioni del DPCM in materia di tariffa sociale, possa risultare maggiormente semplificato e non oneroso. Tale sistema è stato proposto ed esposto da ANEA nelle osservazioni al DCO 251/2017/R/idr dell'AEEGSI del 13 aprile 2017 ed in sostanza coinciderebbe con l'applicazione di

una tariffa *flat* (come per la fognatura e la depurazione), ma con dei correttivi per i consumi “essenziali” (ad un prezzo inferiore alla tariffa *flat*) e per gli sprechi (ad una tariffa superiore alla tariffa *flat*). Addirittura la semplificazione maggiore si avrebbe applicando esclusivamente una fascia di consumo agevolato proporzionale al numero dei residenti presenti in ciascun condominio (dato rilevabile dalle anagrafi), una tariffa base fino ad un livello di consumi proporzionale al numero delle unità immobiliari e eventualmente una tariffa di eccedenza per i consumi ulteriori. Si sottolinea che soluzioni più articolate determinano l'insorgere di un notevole scambio di informazioni con conseguenti costi. Si tenga infatti presente che cercare di replicare nei condomini l'applicazione delle tariffe delle utenze singole richiede l'intervento di operatori di contabilizzazione con costi annui per ciascuna unità immobiliare comparabili alle quote fisse applicate dai gestori.

Determinazione volume scaricato per reflui industriali

Q36. Si condividono le tempistiche prospettate per l'applicazione delle disposizioni sulla determinazione del volume scaricato? Motivare la risposta.

Si condividono le tempistiche prospettate.

Q37. Si condivide la soglia minima giornaliera al di sotto della quale si ritiene non debba essere applicato l'obbligo di installazione del misuratore sullo scarico? Motivare la risposta.

Si condivide, salvo la possibilità di richiedere da parte del Gestore di applicare la disciplina di cui ai punti 6.6 e 6.7 nel caso di scarichi industriali recapitanti in impianti di depurazione inferiori a 2000 abitanti equivalenti.

Q38. Si condivide l'ipotesi di utilizzare i dati comunicati dall'utenza mediante autolettura dei misuratori sui punti di attingimento e, ove previsti, sui punti di scarico? Si condividono le modalità previste per la raccolta e la gestione delle autoletture? Motivare la risposta.

Si condivide tale ipotesi.

Determinazione della qualità dei reflui industriali

Q39. Si ritiene congruo il numero minimo di controlli che il gestore deve sostenere annualmente al variare del volume giornaliero massimo autorizzato allo scarico e della presenza/assenza di sostanze pericolose proposto dall'Autorità? Motivare la risposta.

Si ritiene congruo, perché si condivide l'impostazione che ad un maggior impatto dello scarico corrisponda un maggior controllo e conseguentemente una fatturazione più *cost-reflective*, purché l'impatto in termini di oneri sia attentamente valutato.

Q40. Si condivide l'ipotesi di utilizzare, ad integrazione dei controlli minimi posti in capo al gestore, i dati di qualità del refluo derivanti da autocontrolli eseguiti dalla medesima utenza? Si ritiene di dover specificare maggiormente le disposizioni in merito alle modalità di raccolta e gestione degli autocontrolli? Motivare la risposta.

Si condivide l'ipotesi, a patto che, come indicato, vi sia coerenza in termini di campionamento con la tipologia di scarico e che le analisi siano certificate.